



Comune di Belvì

Provincia di Nuoro

Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)

Il presente Regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 9 del 26 / 09 / 2014 e consta di n. 63 articoli.

IL SEGRETARIO COMUNALE

(D.^{ssa} Piera Pisano)

IL SINDACO

(Rag. Rinaldo ARANGINO)

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Articolo 1 - Oggetto del regolamento	4
Articolo 2 - Presupposto.....	4
Articolo 3 - Soggetto attivo.....	4
Articolo 4 - Componenti del tributo	4
Articolo 5 - Entrata in vigore.....	5
TITOLO II – IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	6
Articolo 6 - Presupposto dell'imposta	6
Articolo 7 - Esclusioni.....	6
Articolo 8 - Esenzioni	7
Articolo 9 - Detrazioni.....	8
Articolo 10 - Base imponibile	9
Articolo 11 - Determinazione delle aliquote	11
Articolo 12 - Soggetto attivo.....	12
Articolo 13 - Soggetto passivo	12
Articolo 14 - Definizione di fabbricato	12
Articolo 15 - Unità immobiliare adibita ad abitazione principale.....	12
Articolo 16 - Area fabbricabile.....	13
Articolo 17 - Terreno agricolo.....	14
Articolo 18 - Altro terreno	15
Articolo 19 - Definizione di Imprenditore Agricolo Professionale	15
Articolo 20 - Periodicità e versamenti	15
Articolo 21 - Riserva di gettito dell'imposta a favore dello Stato	17
Articolo 22 - Dichiarazioni	17
Articolo 23 - Comunicazioni	18
TITOLO III - TASI - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI	19
Articolo 24 - Presupposto e finalità del tributo	19
Articolo 25 - Soggetto attivo.....	19
Articolo 26 - Soggetto passivo	19
Articolo 27 - Base imponibile	20
Articolo 28 - Determinazione delle aliquote	20
Articolo 29 - Esenzioni	21
Articolo 30 - Dichiarazioni	22
Articolo 31 - Periodicità e versamenti	22

TITOLO IV - TARI – TASSA SUI RIFIUTI.....	24
Articolo 32 - Natura	24
Articolo 33 - Presupposto.....	24
Articolo 35 - Decorrenza dell'obbligazione	26
Articolo 36 - Soggetto attivo.....	26
Articolo 36 - Soggetto passivo	26
Articolo 37 - Base imponibile	26
Articolo 38 - Determinazione della tariffe.....	29
Articolo 39 - Istituzioni scolastiche statali	31
Articolo 40 - Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche.....	31
Articolo 41 - Riduzione della tassa per livelli inferiori di prestazione del servizio	32
Articolo 42 - Riduzione della tassa per particolari condizioni d'uso	32
Articolo 43 - Riduzione della tassa per particolari condizioni d'uso	33
Articolo 44 - Riduzione della tassa per il compostaggio domestico	33
Articolo 45 - Altre agevolazioni	34
Articolo 46 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni.....	36
Articolo 47 - Tassa in base a tariffa giornaliera	37
Articolo 48 - Tributo provinciale	37
Articolo 49 - Dichiarazione.....	38
Articolo 50 - Versamento	39
TITOLO V - IUC – DISCIPLINA COMUNE ALLE COMPONENTI DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE	40
Articolo 51 - Scadenza del versamento	40
Articolo 52 - Arrotondamento.....	40
Articolo 53 - Importi minimi	40
Articolo 54 - Compensazioni.....	41
Articolo 55 - Rimborsi.....	41
Articolo 56 - Funzionario responsabile	41
Articolo 57 - Poteri istruttori.....	41
Articolo 58 - Accertamenti.....	42
Articolo 59 - Obblighi collaborativi degli uffici comunali.....	43
Articolo 60 - Sanzioni ed interessi	43
Articolo 61 - Riscossione coattiva.....	44
Articolo 62 - Contenzioso tributario.....	44
Articolo 63 - Disposizioni finali	44
Allegato "A" – Elenco utenze non domestiche (ex art. 38, comma 10, Regolamento IUC).....	44

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**Articolo 1 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) nel territorio del Comune di Belvì, istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni legislative.

Articolo 2 - Presupposto

1. L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

Articolo 3 - Soggetto attivo

1. È soggetto attivo del tributo il Comune di Belvì per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.

Articolo 4 - Componenti del tributo

1. Il tributo si articola in due componenti:
 - **la componente patrimoniale**, costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
 - **la componente servizi**, articolata a sua volta:
 - a. nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all'art. 1, commi 669-679, della legge 27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento;
 2. nella tassa sui rifiuti (TARI), di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
-

Articolo 5 - Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.

TITOLO II – IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**Articolo 6 - Presupposto dell'imposta**

1. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.
2. Per possesso si intende, ai sensi dell'art. 1140 del codice civile, il potere esercitato sulla cosa a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, quale superficie, usufrutto, uso, abitazione o enfiteusi. Non rileva la disponibilità del bene.

Articolo 7 - Esclusioni

1. L'imposta municipale propria non si applica ai fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, come definiti dal successivo articolo 8 del presente regolamento.
2. Non godono dell'agevolazione di cui al precedente comma 1 le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9.
3. L'imposta municipale propria non si applica , altresì:
 - a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della R.I. n. 146 del 24 giugno 2008;
 - c. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, di fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenete alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

4. L'imposta municipale propria non è dovuta per i fabbricati rurali ad uso strumentale all'esercizio dell'attività agricola. Ai fini del precedente periodo si intende la costruzione necessaria allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile ed, in particolare, destinata:
 - a. alla protezione delle piante;
 - b. alla conservazione dei prodotti agricoli;
 - c. alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
 - d. all'allevamento e al ricovero degli animali;
 - e. all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96;
 - f. ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
 - g. alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;
 - h. ad uso ufficio dell'azienda agricola;
 - i. alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuati da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228;
 - j. all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.
5. Le porzioni di immobili di cui al comma 4, destinate ad abitazione, sono censite in catasto, autonomamente, in una delle categorie del gruppo A.

Articolo 8 - Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Sono altresì, esenti:
 - a. i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

- b. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - c. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - d. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n.810;
 - e. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - f. gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222;
 - g. i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. La predetta esenzione è subordinata, a pena di decadenza, alla presentazione di apposita dichiarazione da redigere utilizzando il previsto modello approvato con decreto ministeriale;
 - h. i terreni agricoli in quanto ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano limitatamente al periodo dell'anno per il quale sussistono le condizioni ivi prescritte.

Articolo 9 - Detrazioni

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è

adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Articolo 10 - Base imponibile

1. La base imponibile dell'imposta è rappresentata dal valore degli immobili ad essa soggetti.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in Catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, ai sensi dell'art. 3 comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

Classificazione	Coefficiente
Gruppo catastale A, con esclusione della categoria catastali A/10	160
Categoria catastale A/10	80
Gruppo catastale B	140
Categoria catastale C/1	55
Categorie catastali C/2, C/6 e C/7	160
Categorie catastali C/3, C/4 e C/5	140
Gruppo catastale D, con esclusione della categoria catastale D/5	65
Categoria catastale D/5	80

3. In caso di variazione della rendita catastale in corso d'anno, la determinazione dell'imposta deve intervenire sulla base del nuovo classamento a decorrere dal mese di iscrizione in atti catastali, se la rendita è stata iscritta prima del 15 del mese, ovvero dal mese successivo, nel caso la rendita sia stata iscritta dopo il 15 del mese.
4. Le variazioni delle rendite che siano state proposte a mezzo Doc.Fa, ai sensi del decreto del Ministero delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, decorrono dalla data di iscrizione in atti della rendita proposta, ove la rettifica sia stata effettuata dall'Ufficio del territorio entro dodici mesi dalla proposizione della rendita da parte del contribuente.
5. Per i fabbricati rurali iscritti nel catasto terreni, di cui all'art. 13, comma 14ter, del decreto - legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale ovvero di accatastamento d'ufficio, l'imposta è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto con la rivalutazione e

l'applicazione dei coefficienti di cui al precedente punto 1. A seguito della proposizione della rendita catastale ovvero della attribuzione d'ufficio, il Comune effettuerà il conguaglio.

6. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita ovvero fino a che la richiesta di attribuzione della rendita non viene formulata, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'art. 7 del decreto - legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti determinati annualmente con apposito decreto ministeriale. In caso di locazione finanziaria il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
7. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con spese di perizia a carico del proprietario il quale allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestando lo stato di inagibilità o di inabilità. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, l'inagibilità o l'inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, ovvero fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e / o di ristrutturazione edilizia di cui alle successive lettere c) e d) del medesimo decreto. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome ed anche se con diversa destinazione, la riduzione è riconosciuta alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.

8. Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
9. Ai fini della riduzione dell'insorgenza del contenzioso tributario in materia di aree edificabili, il Consiglio Comunale può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali di riferimento dei terreni edificabili. Non si fa luogo ad accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello determinato con la deliberazione prevista al periodo precedente.

Articolo 11 - Determinazione delle aliquote

1. L'aliquota e le detrazioni d'imposta, nei limiti della normativa vigente, sono stabilite dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione da adottarsi entro il termine previsto dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento. Detta deliberazione, anche se adottata successivamente all'inizio dell'anno di imposta di riferimento ma entro il predetto termine, esplica effetti dal 1° gennaio dell'anno di adozione.
 2. La deliberazione di cui al precedente comma deve essere inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione, secondo le disposizioni stabilite con apposito decreto ministeriale. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica la predetta deliberazione sul proprio sito informatico. La pubblicazione, avente natura costitutiva, sostituisce l'avviso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
 3. In caso di mancato esercizio del potere di cui al comma 1, nei termini ivi indicati, ovvero di mancata pubblicazione di cui al comma 2, entro il termine del 28 ottobre dell'anno di riferimento, si intendono prorogate le aliquote deliberate per l'annualità d'imposta precedente a quella di riferimento.
 4. Per le finalità di cui all'articolo 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le aliquote possono essere modificate nel termine ivi previsto.
-

Articolo 12 - Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'imposta municipale propria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile assoggettabile a imposizione.

Articolo 13 - Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta municipale propria è il proprietario, ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie dell'immobile assoggettabile all'imposta.
2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
4. Per i beni immobili su quali sono costituiti diritti reali di godimento a tempo parziale (multiproprietà), il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene.

Articolo 14 - Definizione di fabbricato

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano.
2. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza.
3. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero, se antecedente, dalla data a partire dalla quale è comunque utilizzato.

Articolo 15 - Unità immobiliare adibita ad abitazione principale

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

2. È assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono, permanentemente, la residenza in istituti di ricovero o sanitari a condizione che la stessa non risulti locata e che la stessa era adibita a propria abitazione principale prima del ricovero. Ai fini del precedente periodo, si considerano anziani le persone fisiche di età superiore ad anni 70 e disabili quelle con disabilità riconosciuta del cento per cento.
3. È, altresì, assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), nei limiti di una sola unità immobiliare posseduta dai predetti cittadini, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
4. È, altresì, assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato gratuito, come risultante da contratto registrato, dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari, l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione a decorrere dal 1° gennaio 2014, fermo restando il periodo di possesso dei requisiti, il contratto di comodato deve essere registrato, a pena di decadenza del beneficio dell'equiparazione all'abitazione principale, entro il 30 novembre 2014.
5. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono le unità immobiliari destinate in modo durevole al servizio della stessa, purchè esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Articolo 16 - Area fabbricabile

1. Per area fabbricabile si intende quella effettivamente utilizzata o utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
 2. Quando, con l'adozione dello strumento urbanistico generale ovvero con una sua variante, si attribuisce ad un terreno la natura di area edificabile, il Comune è tenuto a darne
-

comunicazione al contribuente con modalità idonee a garantirne l'effettiva conoscenza. La comunicazione, di competenza dell'Area Tecnica, deve essere effettuata entro il termine di sessanta giorni dall'adozione del piano urbanistico comunale o sue varianti da parte del Consiglio Comunale.

3. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) D.Lgs. 504/1992, si stabilisce che un'area prevista come edificabile in base allo strumento urbanistico generale possa essere considerata come pertinenza di un fabbricato soltanto ove sia stata dichiarata come tale ai fini dell'imposta municipale propria ovvero ai fini della soppressa I.C.I. all'atto della sua destinazione ad uso pertinenziale e soltanto ove la relativa particella catastale sia graffata o fusa con la particella catastale su cui insiste il fabbricato stesso. L'eventuale variazione catastale a seguito della quale l'area edificabile venga fusa o graffata con la particella su cui insiste il fabbricato, non ha comunque effetto retroattivo e non determina quindi alcun diritto al rimborso dell'imposta versata su tale area.
4. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro – silvo – pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura ed all'allevamento degli animali. L'agevolazione oggettiva si riconosce a tutti i contitolari purchè almeno uno di essi abbia i predetti requisiti soggettivi e conduca l'intero terreno.
5. L'ufficio tecnico comunale, su richiesta del contribuente, attesta se una determinata area è fabbricabile secondo i criteri descritti nei commi precedenti.

Articolo 17 - Terreno agricolo

1. Terreno agricolo è quel terreno adibito all'esercizio dell'agricoltura attraverso la coltivazione, l'allevamento di animali, la prima trasformazione e/o manipolazione del prodotto agricolo e su cui, comunque, si esercita una attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile.
 2. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda
-

Regolamento IUC

normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

Articolo 18 - Altro terreno

1. Per altro terreno si intende quello, diverso dall'area edificabile, non coltivato ovvero utilizzato per attività diversa da quella agricola, ovvero sul quale l'attività agricola è esercitata in forma non imprenditoriale.

Articolo 19 - Definizione di Imprenditore Agricolo Professionale

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria, è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale è in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99.
2. Qualunque riferimento della legislazione vigente all'imprenditore agricolo a titolo principale si intende riferito alla definizione di cui al precedente comma.

Articolo 20 - Periodicità e versamenti

1. L'imposta è dovuta da ciascun soggetto passivo in ragione della propria quota di possesso, applicando alla base imponibile, come determinata all'articolo 10, le aliquote come stabilite a mente dell'art. 11.
 2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purchè il soggetto che esegue il pagamento versi la somma delle imposte che avrebbero dovuto pagare i singoli contitolari per conto dei quali il versamento è effettuato.
 3. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del proprietario defunto, fino al 31 dicembre dell'anno di decesso, purchè l'imposta sia stata regolarmente calcolata. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.
 4. Si considerano, altresì, regolarmente eseguiti i versamenti erroneamente effettuati ad un Comune diverso da quello competente, purchè riferibili a quote di imposta incontestabilmente di spettanza del Comune di Belvì.
-

5. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero, in ogni caso l'imposta è dovuta dal soggetto che ha posseduto l'immobile per il maggior numero di giorni nel mese di riferimento.
 6. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione impositiva.
 7. L'imposta annua deve essere versata, in autoliquidazione, per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Il versamento dell'imposta annuale complessivamente dovuta può, comunque, essere effettuato in una unica soluzione entro il 16 giugno dello stesso anno.
 8. L'importo da versare entro la scadenza prevista per la prima rata è calcolato con riferimento alle aliquote ed alle detrazioni deliberate per l'anno precedente a quello di riferimento. Entro la scadenza prevista per il pagamento della seconda rata si effettua il conguaglio con quanto complessivamente dovuto per l'anno di imposta di riferimento, applicando le aliquote e le detrazioni vigenti per la medesima annualità.
 9. Gli enti non commerciali effettuano il versamento in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al cinquanta per cento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di cui al primo periodo del precedente comma 7 e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno di riferimento, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli stessi enti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, nei confronti dello stesso Comune nei confronti del quale è scaturito il credito, come risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 1° gennaio 2014.
 10. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore fallimentare o il commissario liquidatore, entro tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili, deve eseguire il versamento delle imposte dovute per gli stessi immobili per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale.
 11. Il versamento dell'imposta, in deroga a quanto previsto dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato esclusivamente utilizzando il modello F24, secondo le modalità stabilite con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero, esclusi gli enti non commerciali, con apposito bollettino postale approvato con decreto ministeriale.
-

12. Qualora l'ultimo giorno utile ai fini del tempestivo versamento è sabato, domenica o altro giorno festivo, il pagamento si intende regolarmente effettuato se eseguito il primo giorno successivo non festivo.
13. Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.
14. L'imposta non è versata qualora essa sia inferiore a 5,00 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Articolo 21 - Riserva di gettito dell'imposta a favore dello Stato

1. È riservato allo Stato il gettito dell'imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento.
2. La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune nel proprio territorio.
3. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria.
4. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificate nel gruppo catastale D sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento della suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Articolo 22 - Dichiarazioni

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con l'apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.

3. E' fatta salva la facoltà per il contribuente di presentare la dichiarazione anche in via telematica, seguendo le modalità di cui al successivo comma 4.
4. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. La dichiarazione per l'anno 2012 deve essere presentata entro lo stesso termine previsto per quella relativa all'anno 2013.

Articolo 23 - Comunicazioni

1. Ai fini dell'equiparazione all'abitazione principale disposta dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 8 del presente regolamento, il soggetto passivo deve comunicare al Comune il possesso dei relativi requisiti, utilizzando l'apposito modello predisposto dal Comune, allegando l'eventuale documentazione non in possesso del Comune e non rinvenibile d'ufficio.
2. La comunicazione deve essere effettuata, a pena di decadenza del beneficio dell'equiparazione all'abitazione principale, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione, di cui al precedente articolo 22 del presente regolamento, relativa all'anno di imposta di riferimento.
3. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni delle condizioni da cui consegue la perdita del beneficio all'equiparazione all'abitazione principale.
4. Per l'annualità di imposta 2014, nella predetta comunicazione relativa all'agevolazione prevista dal comma 2 dell'articolo 8 del presente regolamento, il soggetto passivo deve altresì attestare la data di decorrenza dei prescritti requisiti.
5. Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione prevista dall'art. 20, comma 2, del presente regolamento, il soggetto che esegue il versamento anche per conto dei contitolari deve comunicare al Comune, entro il termine previsto dal precedente comma 2, i dati anagrafici dei contitolari per i quali ha effettuato il pagamento, gli importi versati per ciascun contitolare nonché gli identificativi catastali degli immobili ai quali si riferisce il versamento.

TITOLO III – TASI – TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI**Articolo 24 - Presupposto e finalità del tributo**

1. Il presupposto impositivo del tributo per i servizi indivisibili (TASI) è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui al capo II del presente regolamento, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Articolo 25 - Soggetto attivo

1. Soggetto attivo della TASI è il Comune nel cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie dell'immobile assoggettabile a tributo.

Articolo 26 - Soggetto passivo

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo i fabbricati e le aree edificabili di cui al precedente articolo 24.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei fabbricati e delle aree edificabili a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
4. Nel caso di unità in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per gli immobili e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal Comune con la deliberazione di cui al successivo articolo 28 del presente regolamento, compresa fra il 10 e

il 30 per cento dell'ammontare complessivo del tributo. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

6. In caso di locazione finanziaria il tributo è dovuto dal locatario a decorrere dalla data di stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

Articolo 27 - Base imponibile

1. La base imponibile del tributo è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui al capo II del presente regolamento.

Articolo 28 - Determinazione delle aliquote

1. Le aliquote sono stabilite dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione da adottarsi entro il termine previsto dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione, nei casi e nei limiti previsti dalla legislazione vigente, in conformità dei servizi indivisibili e dei relativi costi. La deliberazione, anche se adottata successivamente all'inizio dell'anno di imposta di riferimento ms entro il predetto termine, esplica effetti dal 1° gennaio dell'anno di adozione.
 2. Nella predetta deliberazione saranno esplicitati, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
 3. La deliberazione di cui al precedente comma deve essere inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione, secondo le disposizioni stabilite con apposito decreto ministeriale. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica la predetta deliberazione sul proprio sito informatico. La pubblicazione, avente natura costitutiva, sostituisce l'avviso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
 4. In caso di mancato esercizio del potere di cui al comma 1, nei termini ivi indicati, ovvero di mancata pubblicazione di cui al comma 2, entro il termine del 28 ottobre dell'anno di riferimento, si intendono prorogate le aliquote deliberate per l'annualità d'imposta precedente a quella di riferimento.
-

5. Per le finalità di cui all'articolo 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le aliquote possono essere modificate nel termine ivi previsto.

Articolo 29 - Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Sono altresì, esenti:
 - a. i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - b. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - c. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - d. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - e. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
3. gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91bis del decreto - legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
4. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano limitatamente al periodo dell'anno per il quale sussistono le condizioni ivi prescritte.

Articolo 30 - Dichiarazioni

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione di inizio, variazione o di cessazione del possesso o della detenzione dei fabbricati e delle aree edificabili entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, deve essere redatta su apposito modello messo a disposizione dal Comune e consegnata secondo le modalità ivi previste. Il modello deve contenere anche l'indicazione degli identificativi catastali, del numero civico di ubicazione dell'immobile e, se presente, del relativo numero interno.
2. Nel caso di detenzione o possesso in comune di un immobile, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori. In ogni caso, rimangono fermi la responsabilità e gli obblighi in capo a ciascun possessore o detentore.
3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso di modificazioni la dichiarazione, limitatamente all'immobile variato, deve essere presentata entro i termini di cui al precedente comma 1.
4. Si applicano le disposizioni concernenti l'imposta municipale propria di cui al capo II del presente regolamento.
5. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto; resta fermo l'obbligo di presentare la dichiarazione anche in assenza del predetto invito.

Articolo 31 - Periodicità e versamenti

1. Il tributo è dovuto per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso o la detenzione; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno quindici giorni è computato per intero. In ogni caso il tributo è dovuto dal soggetto che ha posseduto o detenuto l'immobile per il maggior numero di giorni nel mese di riferimento.
 2. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
 3. Il tributo annuo deve essere versato, in autoliquidazione, per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Il versamento del
-

tributo annuale complessivamente dovuta può, comunque, essere effettuato in una unica soluzione entro il 16 giugno dello stesso anno.

4. L'importo da versare entro la scadenza prevista per la prima rata è calcolato con riferimento alle aliquote ed alle detrazioni deliberate per l'anno precedente a quello di riferimento. Entro la scadenza prevista per il pagamento della seconda rata si effettua il conguaglio con quanto complessivamente dovuto per l'anno di imposta di riferimento applicando le aliquote e le detrazioni vigenti per la medesima annualità.
5. Gli enti non commerciali effettuano il versamento in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al cinquanta per cento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di cui al primo periodo del precedente comma 7 e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno di riferimento, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli stessi enti eseguono i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti, nei confronti dello stesso Comune nei confronti del quale è scaturito il credito, come risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 1° gennaio 2014.
6. Il versamento del tributo, in deroga a quanto previsto dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato esclusivamente utilizzando il modello F24, secondo le modalità stabilite con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero, esclusi gli enti non commerciali, con apposito bollettino postale approvato con decreto ministeriale.
7. Qualora l'ultimo giorno utile ai fini del tempestivo versamento è sabato, domenica o altro giorno festivo, il pagamento si intende regolarmente effettuato se eseguito il primo giorno successivo non festivo.
8. Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.
9. L'imposta non è versata qualora essa sia inferiore a 5,00 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

TITOLO IV – TARI – TASSA SUI RIFIUTI**Articolo 32 - Natura**

1. La tassa disciplinata dal presente titolo ha natura tributaria.
2. Non si applicano le disposizioni previste dai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 33 - Presupposto

1. Il presupposto della tassa sui rifiuti è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, anche se di fatto non utilizzati, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati. Si considerano rifiuti assimilati quelli rientranti nell'allegato A del presente regolamento.
 2. Si intendono per:
 - a) **locali**, le strutture anche non stabilmente infisse al suolo chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico – edilizie;
 - b) **aree scoperte**, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) **utenze domestiche**, le superfici adibite a civile abitazione e le relative pertinenze;
 - d) **utenze non domestiche**, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
 3. Le utenze domestiche si considerano potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti se dotate di arredamento e se risultano fornite di energia elettrica ovvero di altri servizi pubblici.
 4. Le utenze non domestiche si considerano potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti se dotate di arredi o di impianti o di attrezzature o quando risulta rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi o se risultano fornite di energia elettrica ovvero di altri servizi pubblici.
 5. Sono escluse dall'applicazione della tassa le aree scoperte, non operative, pertinenziali o accessorie a locali tassabili, nonché le aree condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non sono detenute od occupate in via esclusiva.
-

6. Sono, altresì, esclusi dall'applicazione della tassa i locali e le aree scoperte che per loro natura, per l'uso cui sono destinati, ovvero per le obiettive e temporanee condizioni di non utilizzabilità non sono suscettibili di produrre rifiuti. Rientrano nel precedente periodo:
- a) i locali impraticabili;
 - b) i locali in stato di abbandono;
 - c) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - d) i locali muniti di attrezzature tali da escludere la produzione di rifiuti (ad esempio: le centrali termiche, le cabine elettriche, i vani ascensori, i vani caldaie, le celle frigorifere);
 - e) i locali diversi da quelli di cui ai precedenti punti 3 e 4;
 - f) gli impianti sportivi limitatamente alle aree scoperte ed ai locali riservati all'esercizio dell'attività sportiva (palestre, piscine, campi da gioco, ecc.). Sono comunque imponibili le superfici destinate ad usi diversi quali ad esempio, spogliatoi, servizi igienici, uffici biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - g) i locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori e sempreché i medesimi locali risultino inutilizzati, anche ai fini abitativi.
7. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ovvero l'interruzione temporanea dello stesso, non comportano esonero o riduzione della relativa tassa.

Articolo 34 - Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le norme disciplinanti l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono contenute nel titolo II, articoli da 8 a 12, del regolamento comunale di igiene urbana, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.12 del 22 luglio 2013.

Articolo 35 - Decorrenza dell'obbligazione

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno di inizio di detenzione o di possesso della superficie degli immobili assoggettabili alla tassa e fino al giorno di cessazione della stessa.
2. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno solare producono effetti dal giorno di effettiva variazione.

Articolo 36 - Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo è il Comune nel cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie degli immobili assoggettabili alla tassa. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa è esclusa o esente dalla tassa.

Articolo 36 - Soggetto passivo

1. La tassa è dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, di cui al precedente articolo 33, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile, utilizzate in via esclusiva, la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. Restano fermi nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Articolo 37 - Base imponibile

1. Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali D ed E, nonché per le aree scoperte, la base imponibile della tassa è la superficie calpestabile arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie medesima è pari o superiore ovvero inferiore al mezzo metro quadrato.
 2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali A, B e C, la base imponibile della tassa è la superficie calpestabile
-

arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie medesima è pari o superiore ovvero inferiore al mezzo metro quadrato.

3. A seguito della compiuta attivazione delle procedure volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie assoggettabile alla tassa di cui al precedente comma 2, sarà pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138. L'utilizzo della predetta superficie catastale decorrerà dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione dell'allineamento dei dati sopra descritto. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo della legge 27 luglio 2000, n. 212.
 4. La superficie calpestabile è quella al netto dei muri interni, dei pilastri e di quelli perimetrali. Sono esclusi dalla predetta superficie:
 - a) i locali di altezza inferiore a 1,5 metri;
 - b) le rientranze o le sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili;
 - c) le scale, i pianerottoli ed i ballatoi comuni;
 - d) le scale all'interno delle unità immobiliari sono da considerare esclusivamente per la proiezione orizzontale;
 - e) i locali tecnici.
 5. Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della TARSU, di cui al Capo III del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507.
 6. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari di cui al precedente comma 2, il Comune può considerare superficie assoggettabile alla tassa quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.
 7. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto della parte di essa dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità
-

alla normativa vigente. La esclusione si estende ai magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva di cui al precedente periodo.

8. Non sono, in particolare, assoggettabili alla tassa:
- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superficie agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti di sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
9. A condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, nel caso in cui, per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività, non sia possibile ovvero sia sommariamente difficoltoso definire la parte di superficie ove si formano rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili ai rifiuti urbani, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente applicando all'intera superficie dell'attività le seguenti percentuali:

Attività	Riduzione della superficie
Lavanderie, tintorie, falegnamerie, studi medici e veterinari produttivi di rifiuti ospedalieri, odontotecnici, studi grafici, fotografici, barbieri, parrucchieri ed estetisti	15%
Laboratori per la trasformazione di prodotti agro – alimentari, salumifici, caseifici, pastifici, ecc.	15%
Officine di installatori idraulici, bruciatoristi, frigoristi, ascensoristi	15%
Officine di autoriparazione, di vetrai, di fabbri meccanici e meccanici generici nonché serramentisti	15%

Articolo 38 - Determinazione della tariffe

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, coincidente con una autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Le tariffe sono determinate in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3°, 3b, 4° e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1° e 1b del medesimo allegato 1.
4. Il Consiglio Comunale prevede annualmente, entro il termine previsto dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento, alla deliberazione delle tariffe, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti. Detta deliberazione, anche se adottata successivamente all'inizio dell'anno di imposta di riferimento ma entro il predetto termine, esplica effetti dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
5. In caso di mancata deliberazione delle tariffe nei termini indicato dal comma precedente, si intendono prorogate le tariffe deliberate per l'anno precedente.
6. La deliberazione di cui al precedente comma 3 deve essere inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione, secondo le disposizioni stabilite con apposito decreto ministeriale. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica la predetta deliberazione sul proprio sito informatico. La pubblicazione, avente natura

costituiva, sostituisce l'avviso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

7. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con la tassa.
8. Per le finalità di cui all'articolo 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le aliquote possono essere modificate nel termine ivi previsto.
9. La tariffa è composta da una quota "fissa" determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota "variabile" rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito ed alla entità dei costi di gestione.
10. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche. Le utenze non domestiche, riportate nell'allegato A del presente regolamento, sono suddivise nelle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
11. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività riportate nell'allegato A del presente regolamento, viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, a quanto risultante dall'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
12. Se nello stesso locale ed area scoperta sono svolte attività classificate in differenti categorie di cui all'allegato A del presente regolamento, per ciascuna superficie, distintamente individuabile, purchè singolarmente di estensione non inferiore a 15 metri quadrati, si applica la relativa tariffa; in mancanza la tariffa è unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. In caso di utilizzo promiscuo dei locali o delle aree scoperte, si applica la tariffa relativa all'attività prevalente desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

13. Se all'interno di una abitazione è svolta anche una attività economica o professionale, la tassa della parte destinata all'attività è dovuta in base alla tariffa prevista per tale attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
14. Alle pertinenze delle utenze domestiche non si applica la parte variabile della tariffa.

Articolo 39 - Istituzioni scolastiche statali

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Articolo 40 - Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche occupate o detenute dai nuclei familiari che via hanno stabilito la residenza, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare o dei nuclei familiari secondo le risultanze dei registri anagrafici comunali; sono, altresì, considerati i soggetti che, pur non risiedendo anagraficamente nell'abitazione, vi dimorano abitualmente per almeno sei mesi nell'anno solare come, ad esempio, le *colf* che dimorano presso la famiglia. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.
 2. Per le utenze domestiche occupate o detenute dai nuclei familiari non residenti ovvero da cittadini residenti all'estero, il contribuente ha l'obbligo di dichiarare, ai sensi delle disposizioni contenute nel presente regolamento, il numero dei componenti il proprio nucleo familiare secondo le risultanze anagrafiche. L'obbligo di cui al precedente periodo si estende a tutti i casi di variazione del numero dei componenti il nucleo familiare intervenute nel corso dell'anno solare.
 3. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui al precedente comma 2, la tariffa è determinata, salvo prova contraria da fornire entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento della tassa, e rimanendo ferma per il Comune la possibilità di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza, considerando il nucleo familiare composto da numero 2 componenti.
 4. Per le utenze domestiche occupate o detenute da persone giuridiche, il numero degli occupanti deve essere dichiarato dal contribuente. In assenza di dichiarazione la tariffa è
-

determinata, salvo prova contraria da fornire entro 30 giorni di ricevimento dalla richiesta di pagamento della tassa, considerando un numero di occupanti pari al nucleo familiare medio comunale.

5. Le disposizioni previste dai commi precedenti si applicano, altresì, alle pertinenze delle abitazioni quali cantine, autorimesse, depositi o altri locali simili. In caso di occupazione o detenzione da parte di persona fisica priva nel Comune di utenze abitative, i locali di cui al precedente periodo si considerano occupati da una unità; se l'occupante o il detentore è una persona giuridica priva nel Comune di utenze abitative, i predetti locali sono considerati utenze non domestiche.
6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza e/o il domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di apposita richiesta, in una unità.

Articolo 41 - Riduzione della tassa per livelli inferiori di prestazione del servizio

1. Per le utenze ubicate fuori dal perimetro di raccolta, come definito dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, la tassa è dovuta, sia per la parte fissa sia per quella variabile, nella misura del 40 per cento della tariffa.
2. La tassa è dovuta, sia per la parte fissa sia per quella variabile, nella misura del 20 per cento della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o di pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
3. La riduzione di cui al comma precedente si applica limitatamente al periodo dell'anno per il quale è stato accertato il verificarsi delle situazioni ivi descritte.

Articolo 42 - Riduzione della tassa per particolari condizioni d'uso

1. La tariffa, sia per la parte fissa sia per quella variabile, è ridotta per le seguenti fattispecie e nelle seguenti misure:
-

- a) abitazioni con unico occupante: riduzione 10 per cento;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, comunque non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, a condizione che non siano cedute in locazione o comodato, anche contemporaneamente, nel corso dell'anno solare oggetto dell'agevolazione: riduzione del 25 per cento;
 - c) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano dimora per più di sei mesi all'anno all'estero, non cedute né in locazione né in comodato, anche temporaneamente, nel corso dell'anno solare oggetto dell'agevolazione: riduzione del 25 per cento;
 - d) nel caso di agricoltori, la parte abitativa della costruzione rurale: riduzione del 30 per cento;
 - e) locali diversi da abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o non continuativo, ma ricorrente, comunque non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, a condizione che ciò risulti da idonea documentazione: riduzione del 25 per cento.
2. Le riduzioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente comma non sono cumulabili se riferite alla stessa unità immobiliare.

Articolo 43 - Riduzione tassa per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche

1. Nelle more della istituzione di modalità di misurazione dell'apporto individuale alla raccolta differenziata, per assicurare la riduzione della tassa per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, la tariffa, sia per la parte fissa sia per quella variabile, dell'anno di competenza n è ridotta di un quinto della percentuale di incremento della raccolta differenziata tra l'anno $n-1$ e l'anno n .
2. L'agevolazione di cui al comma precedente è riconosciuta a consuntivo con previsione nel Piano Economico Finanziario dell'anno n .

Articolo 44 - Riduzione della tassa per il compostaggio domestico

1. Per le utenze domestiche che abbiano avviato, previa autorizzazione secondo la normativa vigente, il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, la tariffa, sia per la parte fissa sia per quella variabile, è ridotta del 10 per cento.

2. La riduzione di cui al comma che precede è concessa a condizione che il soggetto che ha attivato il compostaggio domestico lo abbia svolto in modo continuativo nell'anno di riferimento.
3. L'agevolazione è calcolata a consuntivo con compensazione con la tassa dovuta per l'anno successivo o con il rimborso dell'eventuale eccedenza nel caso di incapacienza.

Articolo 45 - Altre agevolazioni

1. La tassa, sia per la parte fissa sia per quella variabile, si applica in misura ridotta ai contribuenti che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) nuclei familiari di provata indigenza oggetto di assistenza da parte dei Servizi Sociali: riduzione del 50 per cento;
 - b) invalidi civili il cui unico reddito del nucleo familiare è rappresentato dalla pensione di invalidità civile ed, eventualmente, dagli altri assegni assistenziali. L'importo complessivo, al lordo delle ritenute, di cui al periodo precedente non deve, in ogni caso essere superiore a quello del trattamento minimo sociale, al lordo delle ritenute, erogato dall'INPS come periodicamente determinato, aumentato della maggiorazione sociale relativa ai soggetti di età non inferiore ad anni 70: riduzione del 50 per cento;
 - c) pensionati di età superiore ad anni 65 con reddito familiare costituito unicamente da trattamenti minimi, assegni vitalizi, pensioni e assegni sociali, ivi comprese le integrazioni sociali. L'importo complessivo, al lordo delle ritenute, di cui al periodo precedente non deve, in ogni caso essere superiore a quello del trattamento minimo sociale, al lordo delle ritenute, erogato dall'INPS come periodicamente determinato, aumentato della maggiorazione sociale relativa ai soggetti di età non inferiore ad anni 70: riduzione del 50 per cento;
 - d) nuclei familiari al cui interno è presente un portatore di handicap grave, di cui all'art. 3 comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (connotazione di gravità): riduzione nelle seguenti misure:
 - reddito annuo complessivo, al lordo delle ritenute, del nucleo familiare fino ad euro 11.000,00: riduzione del 50 per cento;
 - reddito annuo complessivo, al lordo delle ritenute, del nucleo familiare fino ad euro 11.001,00 e fino a euro 14.000,00: riduzione del 40 per cento;

- reddito annuo complessivo, al lordo delle ritenute, del nucleo familiare fino ad euro 14.001,00 e fino a euro 17.000,00: riduzione del 30 per cento;
2. Attesa la coobbligazione solidale, di cui al comma 642 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'agevolazione di cui al comma precedente è riconosciuta anche a soggetto diverso dal possessore dei predetti requisiti, purchè risiedente anagraficamente nel medesimo nucleo familiare.
 3. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni di cui alle lettere b), c) e d) del precedente comma 1:
 - a) deve essere presentata apposita istanza, redatta sul modello predisposto e messo a disposizione del Comune e corredata della documentazione ivi prevista, entro il termine decadenziale del 30 giugno dell'anno di riferimento;
 - b) si considera il reddito dell'anno precedente a quello di riferimento delle agevolazioni;
 - c) il riconoscimento è limitato al periodo dell'anno per il quale sussistono requisiti ivi prescritti;
 - d) dal computo del reddito familiare è escluso il reddito derivante dal possesso dei fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria;
 - e) il possesso di immobili diversi da quelli di cui alla precedente lettera d) non preclude il riconoscimento delle agevolazioni se anche considerando le rendite catastali rivalutate ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e rapportate alla propria quota di possesso, sono rispettati i limiti di reddito ivi indicati;
 - f) nel calcolo del reddito familiare sono considerati tutti i redditi del nucleo familiare, ivi compresi quelli che, per loro natura, non sono imponibili ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Limitatamente all'applicazione dell'agevolazione di cui alla lettera d) del precedente comma 1, nel calcolo del reddito familiare non è comunque considerato l'importo percepito a titolo di indennità di accompagnamento.
 4. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni di cui alla lettera d) del precedente comma 1:
 - a) all'istanza di cui alla lettera a) del precedente comma 3 deve essere allegata apposita certificazione del possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
-

- b) l'agevolazione, comunque subordinata al riconoscimento dell'invalidità, decorre dalla data di presentazione della domanda per l'ottenimento della stessa;
- c) in caso di riconoscimento di grave invalidità a seguito di sentenza, passata in cosa giudicata, l'agevolazione è concessa anche nelle more del rilascio del relativo decreto da parte della competente autorità.
5. L'agevolazione di cui alla lettera a) del comma 1 è concessa a seguito di apposita attestazione rilasciata da parte dell'ufficio comunale dei Servizi Sociali e dallo stesso servizio trasmessa all'ufficio tributi entro il 28 febbraio di ciascun anno.
6. La perdita di gettito per effetto del riconoscimento delle agevolazioni di cui al presente articolo deve essere iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura sarà assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa. A tal fine le agevolazioni saranno concesse nei limiti del relativo stanziamento; in caso di incapienza sarà garantita la concessione dell'agevolazione ai soggetti rientranti nella lettera a), c) e d) dello stesso comma 1 e, se del caso, le agevolazioni saranno ridotte proporzionalmente.
7. Il Comune, in sede di fissazione annuale delle tariffe, può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659 della legge n. 147/2013. In tal caso la relativa copertura deve essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune. È facoltà del Comune, qualora ritenuto opportuno, distribuire il predetto apporto di risorse proprie in abbattimento del costo generale del servizio al fine di assicurare una equilibrata distribuzione del beneficio a favore della generalità dei contribuenti.
8. Qualora concesse, le agevolazioni di cui al presente articolo hanno validità per il solo esercizio al quale si riferiscono e l'applicazione delle stesse negli esercizi successivi dovrà essere autorizzata con l'apposita deliberazione annuale di fissazione delle tariffe.

Articolo 46 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle agevolazioni precedentemente considerate.

Articolo 47 - Tassa in base a tariffa giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuta la tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
4. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
5. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 100 per cento. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Articolo 48 - Tributo provinciale

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
 2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla tassa sui rifiuti, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo della tassa sui rifiuti.
-

3. Il tributo è determinato dalla Provincia in misura non inferiore all'1 per cento nè superiore al 5 per cento delle tariffe della tassa sui rifiuti.
4. La provincia comunica tempestivamente al Comune la misura determinata ai sensi del precedente comma 3.
5. La riscossione del tributo è effettuata dal Comune al quale è riconosciuta una commissione dello 0,30 per cento delle somme riscosse, senza importi minimi e massimi.
6. Il Comune riversa alla Provincia gli importi riscossi al netto della commissione di cui al comma 5.

Articolo 49 - Dichiarazione

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione di inizio, variazione o di cessazione del possesso, della occupazione o della detenzione dei locali e delle aree scoperte entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento.
2. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, deve essere redatta su apposito modello messo a disposizione dal Comune e consegnata secondo le modalità ivi previste. Il modello deve contenere anche l'indicazione degli identificativi catastali, del numero civico di ubicazione dell'immobile e del numero interno.
3. Nel caso di occupazione, detenzione o possesso in comune di un immobile, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, detentori o possessori.
4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, semprechè non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati cui consegua un diverso ammontare della tassa. In caso di intervenute modificazioni la dichiarazione deve essere presentata entro il termini di cui al precedente comma 1.
5. Ad eccezione dell'agevolazione disciplinata al precedente articolo 43, la dichiarazione deve essere presentata anche per usufruire delle agevolazioni disciplinate dal presente regolamento ed al verificarsi della perdita dei requisiti ivi previsti.
6. Rimane fermo l'obbligo dichiarativo per i casi disciplinati dall'articolo 38, commi 11 e 12, e dall'articolo 40, commi 2 e 4, del presente regolamento.
7. Nel caso in cui in un'unica abitazione risultano presenti più nuclei familiari, il soggetto passivo ha l'obbligo di dichiarare il numero dei componenti di tutti i nuclei familiari che occupano o detengono l'unità immobiliare.

8. La dichiarazione non è dovuta in caso di modifica del numero dei componenti del nucleo familiare qualora residenti secondo le risultanze anagrafiche comunali.
9. La dichiarazione non è, altresì, dovuta, in assenza di variazione, per le superfici già dichiarate o accertate ai fini dell'applicazione dei precedenti prelievi comunali sui rifiuti.
10. Gli uffici comunali in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto; resta fermo l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza del predetto invito.

Articolo 50 - Versamento

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, la tassa è versata utilizzando il modello F24, il bollettino di conto corrente postale approvato con decreto ministeriale ovvero tramite altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Il pagamento è dovuto:
 - a) previo invito al contribuente, a titolo di acconto in 4 rate di pari importo, con scadenza, rispettivamente, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre ed il 30 novembre dell'anno di riferimento, con possibilità di versare l'importo complessivamente dovuto in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata. Per l'anno 2014 l'acconto è dovuto in 3 rate, di pari importo, con scadenza, rispettivamente, il 31 dicembre 2014, il 28 febbraio 2015 e il 31 marzo 2015;
 - b) previa intimazione di pagamento notificata al contribuente, a titolo di saldo, in 2 rate, di pari importo, con scadenza, rispettivamente, la prima entro 30 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento e la seconda entro 30 giorni decorrenti dalla scadenza della prima rata, in caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto con le modalità stabilite dalla precedente lettera a).
3. In sede di determinazione del saldo, salvo diversa disposizione, sono considerate le agevolazioni, le variazioni intervenute per l'anno di riferimento, nonché gli eventuali importi versati a titolo di acconto.

TITOLO V – IUC – DISCIPLINA COMUNE ALLE COMPONENTI DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE

Articolo 51 - Scadenza del versamento

1. Qualora l'ultimo giorno utile ai fini del tempestivo versamento cade di sabato, domenica o altro giorno festivo, il pagamento si intende regolarmente effettuato se eseguito il primo giorno successivo non festivo.
2. L'imposta non è versata qualora essa sia inferiore a 5,00 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Articolo 52 - Arrotondamento

1. Il versamento dell'importo dovuto in fase di riscossione volontaria ovvero a seguito di accertamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

Articolo 53 - Importi minimi

1. Il versamento in fase di riscossione volontaria non è dovuto qualora l'importo annuo da versare sia inferiore ad 12,00 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
2. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio dovrebbe effettuare, nonché dei relativi oneri, non si procede alla notifica degli avvisi di accertamento né alla riscossione coattiva per importi unitari inferiori ad euro 20,00. Il predetto importo, riferito a ciascuna annualità di imposta, è da intendersi comprensivo di sanzione ed interessi.
3. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento. In tal caso si procederà al recupero di quanto complessivamente non versato anche nelle precedenti annualità.
4. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio dovrebbe effettuare, nonché dei relativi oneri, non si dispongono rimborsi per importi unitari inferiori ad euro 12,00.

Articolo 54 - Compensazioni

1. I contribuenti possono compensare i propri crediti relativi all'imposta unica comunale con gli importi dovuti al comune allo stesso titolo.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il contribuente deve presentare al responsabile del tributo apposita istanza contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato. L'istanza deve contenere, tra l'altro, l'indicazione esatta del credito vantato e l'importo che si intende utilizzare per la compensazione.
3. L'istanza prevista dal precedente comma 2, deve essere presentata almeno 60 giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo.
4. Il funzionario responsabile del tributo, accertata la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne immediata comunicazione al contribuente.

Articolo 55 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente al Comune, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di cinque anni dal giorno dell'indebito versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

Articolo 56 - Funzionario responsabile

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato un funzionario responsabile cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta unica comunale, compresa la sottoscrizione dei provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo.
2. Ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge, la Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale.

Articolo 57 - Poteri istruttori

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile di cui al comma 1 del precedente articolo può inviare questionario al contribuente, richiedere dati e notizie agli uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi
-

pubblici, in esenzione di spese e diritti e disporre l'accesso agli immobili assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o di altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Articolo 58 - Accertamenti

1. Il Comune, previa verifica, procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuti essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.
3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo.
5. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Articolo 59 - Obblighi collaborativi degli uffici comunali

1. Per le finalità del precedente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio.
2. Il mancato rispetto degli obblighi collaborativi prescritti nel precedente comma 1 rileva ai fini della responsabilità amministrativa, patrimoniale e disciplinare in capo al funzionario o al dipendente inadempiente.

Articolo 60 - Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta unica comunale, si applica la sanzione del trenta per cento dell'importo omesso o tardivamente versato. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, oltre a quanto previsto per il ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non si applica se i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad Ente diverso da quello competente.
 2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.
 3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.
 4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 56 del presente regolamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100,00 ad euro 500,00. La contestazione di cui al precedente periodo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo in cui è stata commessa la violazione.
-

5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 del presente articolo, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene l'acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi maturati.
6. Si applica, per quanto non specificatamente non disposto nel presente regolamento, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
7. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento si applicano gli interessi al tasso legale aumentato di 2,5 punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
8. Gli interessi di cui al precedente comma 7, nella stessa misura e con la stessa modalità di calcolo, spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data di eseguito versamento.

Articolo 61 - Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate ai sensi dell'articolo 57 e 59 del presente regolamento, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impositivo, sono riscosse, salvo che non sia stato emesso un provvedimento di sospensione, coattivamente secondo le disposizioni legislative vigenti al momento in cui viene effettuata la riscossione coattiva.
2. Il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'atto impositivo è divenuto definitivo.

Articolo 62 - Contenzioso tributario

1. Per il contenzioso tributario in materia di imposta unica comunale si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 63 - Disposizioni finali

1. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni contenute nel presente regolamento.

ALLEGATO "A" – ELENCO UTENZE NON DOMESTICHE –

(Ex articolo 38, comma 10, Regolamento IUC)

CATEGORIA	TIPO ATTIVITÀ
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori di carburante
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie, studi professionali
9	Banche ed istituti di credito
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe (<i>falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere</i>)
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione di beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night club